



## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. CAFFARO"**

**Scuola dell'infanzia - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado**

Via C. Bollea, 3 - 10060 BRICHERASIO (TO) - Tel. 0121-59168

E-mail: [toic84200d@istruzione.it](mailto:toic84200d@istruzione.it) PEC : [toic84200d@pec.istruzione.it](mailto:toic84200d@pec.istruzione.it)

Sito: [www.iccaffarobricherasio.gov.it](http://www.iccaffarobricherasio.gov.it)

C.F. 94544620019 - C.M. TOIC84200D

I.C. - "A. CAFFARO"-BRICHERASIO  
Prot. 0006868 del 19/12/2019  
06-11 (Uscita)

Bricherasio, 19 dicembre '19

**OGGETTO: Determina per l'avvio di una procedura di selezione di esperti esterni per l'affidamento dell'incarico di "Responsabile della protezione dei dati personali" (Data Protection Officer- DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E 2016/679.**

### **LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

**VISTA** la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTO** il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 7, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196) e, in particolare, gli artt. 31 ss. E 154, comma 1, lett. c) e h), nonché il disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B del medesimo Codice;

**VISTO** il regolamento emanato dal Garante della protezione dei dati personali in data 27 novembre 2008 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2008);

**VISTO** il Regolamento U.E 2016/679 che prevede l'affidamento dell'incarico di Responsabile per la protezione dei dati (Data Protection Officer D.P.O.) ai sensi dell'art. 35 comma 1 punta a), al fine di ottemperare a quanto previsto all'art. 39 comma 1 del medesimo regolamento;

**RILEVATO** che i titolari del trattamento dei dati sono tenuti, ai sensi dell'art. 31 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ad adottare misure di sicurezza "adeguate, idonee e preventive" in relazione ai trattamenti svolti, dalla cui mancata o non idonea predisposizione possono derivare responsabilità anche di ordine penale e civile (artt. 15 e 169 del Codice Civile);

**CONSIDERATO** che si rende necessario reperire un Responsabile della Protezione dei dati personali (RDP) che provveda, in maniera efficace, ad analizzare lo stato di fatto dell'istituto rispetto alle politiche di sicurezza per il trattamento dei dati e a predisporre un piano di azione tale per creare le politiche di sicurezza (informatiche, logiche ed organizzative) volte all'implementazione delle misure adeguate al progresso tecnologico così come previsto dal Regolamento e a verificare il sistema delle misure di sicurezza attraverso audit periodici;

**CONSIDERATO** che il titolare del trattamento dei dati è tenuto a individuare obbligatoriamente un soggetto che svolga la funzione di Responsabile della protezione dei dati e che per esperienza, capacità ed affidabilità lo stesso fornisca idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza (art. 35 comma 1 punta a) del regolamento generale su trattamento dei dati, UE/2016/679);

**PRESO ATTO** dell'indisponibilità di reperire risorse tecnico-professionali interne a svolgere l'incarico di Responsabile per la protezione dei dati, si procederà a valutare le candidature del personale esterno;

## **DETERMINA**

### **Art. 1**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

### **Art. 2**

Si determina l'avvio della selezione di personale esterno per il conferimento dell'incarico di "Responsabile della protezione dei dati personali" (Data Protection Officer - DPO). L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura valida.

### **Art. 3**

L'incarico di Responsabile della protezione dei dati decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto, avrà durata di un anno. L'affidamento dell'incarico comporterà lo svolgimento di tutte le attività previste per il DPO dal regolamento europeo 679/2016 e in particolare i compiti stabiliti dall'art. 39 del medesimo Regolamento.

Sarà compito del DPO, inoltre, collaborare con il consulente individuato dall'Istituzione scolastica per la realizzazione delle seguenti attività:

- Attività di base
  - Censimento/ricognizione dei soggetti coinvolti in operazioni di trattamento dati personali e mappatura dei processi caratterizzanti l'attività degli stessi;
  - Analisi dei rischi secondo la norma ISO 27000 e redazione del relativo Piano di trattamento dei rischi;
- Creazione di documenti come da Regolamento Europeo 679/2016
  - Definizione ruoli e responsabilità privacy e redazione di tutte le informative, richieste di consenso e gli atti riferibili ai responsabili del trattamento dei dati e a tutti gli altri soggetti autorizzati;
  - Redazione del registro dei trattamenti
- Formazione specifica
  - Analisi, preparazione e realizzazione della formazione dei responsabili e degli addetti al trattamento dei dati personali;
- Altri servizi
  - Piano di adeguamento tecnico e aggiornamento periodico in ambito data protection;
  - Fornitura di eventuale attrezzatura necessaria per adeguare l'Istituto;
  - Servizio di consulenza per DPO interno.

### **Art. 4**

L'importo massimo corrisposto per l'incarico di "Responsabile della protezione dei dati personali" (Data Protection Officer - DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E 2016/679 non potrà essere superiore a € 1.500,00 (millecinquecento/00) (omnicomprensivo di ogni onere previsto per legge).

### **Art. 5**

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo i requisiti e i criteri previsti nell'avviso di selezione.

### **Art. 6**

Ai sensi dell'art. 31 Commi 1 e 3 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture." e dell' Art. 5 della Legge 241/1990 , viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico Dott.ssa Beatrice Rosa RUSSO.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott.ssa Beatrice Rosa RUSSO